



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**

Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO)

Tel. 051 3143.880

Fax: 051 3143.881 – 900

sito internet: www.figc-dilettanti-er.it

e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N°3 del 14/07/2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(nessuna comunicazione)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.
Stagione Sportiva 2010-2011**

A) RETROCESSIONI ALLA CATEGORIA INFERIORE: NUMERO.

1. Al termine di ciascun Campionato retrocedono alla Categoria inferiore:

- di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Eccellenza dopo l'eventuale disputa delle gare play-out;
- di norma le ultime 4 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Promozione dopo l'eventuale disputa delle gare play-out;
- le ultime tre squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Prima Categoria dopo l'eventuale disputa delle gare play-out;
- le ultime 2 squadre classificate in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria dopo l'eventuale disputa delle gare play-out.

2. Le retrocessioni sono determinate attraverso lo svolgimento di una fase play – out, che sarà oggetto di apposita disciplina non appena regolarmente autorizzata dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F..

3. Nell'eventualità che dal Campionato Nazionale di Serie D retrocedano squadre della Regione in numero superiore all'effettiva disponibilità di organico dei Campionati di Eccellenza e Promozione, retrocedono rispettivamente in Promozione e in Prima Categoria le squadre che, dopo la disputa delle gare play-out, precedono le quattro o tre retrocesse, seguendo nell'ordine la classifica determinata dopo la disputa delle gare play-out, e cioè, nell'ordine le squadre classificate al 14° e 13° posto di ogni girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione.

B) OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL'ETA' (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-A/3-b e § I-4/A-b).

(C.U. LND n. 80 del 18/12/2009 – C.U. CRER n. 35 del 3/3/2010)

1. le Società partecipanti ai Campionati 2010/2011 organizzati dal C.R.E.R. hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all'età:

ECCELLENZA	1 giovane nato dal 1° gennaio 1991 in poi 1 giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi 1 giovane nato dal 1° gennaio 1993 in poi
PROMOZIONE	1 giovane nato dal 1° gennaio 1990 in poi 1 giovane nato dal 1° gennaio 1991 in poi 1 giovane nato dal 1° gennaio 1992 in poi
PRIMA CATEGORIA	1 giovane nato dal 1° gennaio 1990 in poi

2. in relazione all'obbligo dell'impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito alla precedente lett. a), debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
3. l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

C) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE (C.U. LND n. 1, § I-A/2-g, § I-A/3-f e § IA/g-2a).

1. Le Società partecipanti ai Campionati di **Eccellenza** e **Promozione** assolvono l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della LND chiedendo espressamente di essere iscritte al Campionato Regionale o Provinciale Juniores.

2. Le Società partecipanti al Campionato di **1^ Categoria** hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono chiedendo espressamente di essere iscritte al Campionato Regionale o Provinciale, ovvero al Campionato Allievi o Giovanissimi.

3. La partecipazione all'attività ufficiale delle Categorie Esordienti e/o Pulcini delle Società di **1^ Categoria** costituisce attenuante nella determinazione dell'addebito previsto per il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In tale ipotesi il Consiglio Regionale può ridurre l'importo massimo dell'addebito stabilito dal C.U. n. 1 della L.N.D. in misura proporzionale al numero di squadre iscritte fino ad un minimo di € 300,00.

D) NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI "FUORI QUOTA" DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES (C.U. LND n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).

1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di **3 calciatori** "fuori quota", nati dal **1° gennaio 1991** in poi.

2. Alle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di **4 calciatori** "fuori quota", nati dal **1° gennaio 1990**.

E) ORARIO DISPUTA DELLE GARE.

1. Si indicano di seguito le date relative agli orari ufficiali di inizio gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria:

- dal 05 settembre 2010 alle ore 15.30;
- dal 31 ottobre 2010 alle ore 14,30;
- dal 27 marzo 2011 alle ore 15,30;
- dal 15 maggio 2011 alle ore 16,30.

2. L'orario di gara per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato o Coppa) è fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione al CRER a mezzo **fax al numero 051/3143901**.

3. L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Juniores (Categorie Eccellenza e Promozione) è fissato per le ore 16.00. Per le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione l'orario ufficiale è fissato per le ore 15.00, dandone preventiva comunicazione al C.R.E.R. a mezzo **fax al numero 051/3143901**.

F) VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.

1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietario non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva.

3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.

4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una **"tassa di istruttoria"**, a carico della Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono autorizzate ad istituire identica "tassa di istruttoria" per i Campionati di competenza, pari a € 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva;

7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, ecc.)

9. Nelle ultime **2 giornate** di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché all'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal § III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D..

10. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative.

H) AMMENZE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI COPPA (C.U. LND n. 1, § III/3)

1. Gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e Coppa Emilia sono fissate come segue:

a) Eccellenza (Coppa Italia):	€ 1.500,00;
b) Promozione (Coppa Italia)	€ 1.000,00;
c) 1^ Categoria (Coppa Emilia)	€ 800,00;
d) 2^ Categoria (Coppa Emilia)	€ 500,00.

I) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, § III/6)

1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono fissati come segue:

Eccellenza:	€ 500,00;
Promozione:	€ 400,00;
1^ Categoria:	€ 300,00;
2^ e 3^ Categoria	€ 100,00.

L) SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8)

1. Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria hanno l'obbligo della spalatura della neve rendendo agibile il campo di gioco, secondo le disposizioni impartite dal Comitato Regionale.

2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:

- a) nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione;
- b) nei 6 giorni precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^a Categoria.

M) COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI STG 2011/2012 (GARE – SPAREGGIO/PROMOZIONE)

1. Premesso:

- a) che i criteri di seguito indicati non garantiscono il passaggio alle Categorie superiori che avverrà, solo ed esclusivamente, per il completamento degli organici nell'ipotesi di posti vacanti;
- b) che, ad eccezione a quanto stabilito alla successiva lett. e), è fatto salvo il principio, consolidato, che il primo posto disponibile nelle varie Categorie è riservato alle Società vincitrici della Coppa Italia Regionale di Promozione, Coppa Emilia di 1^a e 2^a Categoria e della Coppa/Torneo provinciale di 3^a Categoria;
- c) che, nell'ipotesi una delle Società finaliste della gara di Coppa abbia già acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Categoria superiore perché prima classificata nel proprio girone al termine del Campionato di competenza, il primo posto disponibile nelle varie categorie è riservato all'altra Società finalista;
- d) che per il Campionato di Eccellenza la programmazione delle gare-spareggio promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D è già stabilito al § I-2, lett. e) del C.U. n. 1 della L.N.D. – stagione 2010/2011 cui si rimanda;
- e) che per il Campionato di Eccellenza e Promozione i primi posti disponibili in assoluto sono riservati alle squadre retrocesse nel Campionato di Promozione o di Prima Categoria in numero superiore a 4 e a 3 per girone a causa della retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie D di squadre in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico;
- f) che per gli eventuali ulteriori posti disponibili il C.R.E.R. conferma il criterio delle gare – spareggio promozione come di seguito disciplinato.

2. Per le Categorie, Promozione – Prima Categoria – Seconda Categoria, la formazione delle graduatorie per l'ammissione alle Categorie superiori è determinata attraverso la disputa di gare – spareggio promozione secondo le seguenti modalità:

- a) le gare – spareggio promozione sono programmate dal C.R.E.R., al termine dei Campionati, in funzione della disponibilità dei posti risultanti vacanti nei rispettivi organici;
- b) alle gare-spareggio promozione partecipano le Società seconde classificate di ogni girone. Non partecipa alle gare-spareggio promozione la Società seconda classificata che abbia già acquisito il diritto alla Categoria superiore per effetto dello svolgimento della Coppa. In tale ipotesi la Società abbinata a quella vincitrice della Coppa, secondo il programma degli incontri stabilito al successivo n. 3), passa automaticamente al turno successivo delle gare – spareggio;
- c) le modalità della disputa delle gare – spareggio promozione sono stabilite insindacabilmente dal Comitato Regionale, di norma seguendo l'ordine alfabetico dei Gironi (esempio: Girone A contro Girone B, Girone C contro Girone D, vincente primo incontro contro vincente secondo incontro, ecc.);
- d) in tutti i casi in cui dopo l'effettuazione delle gare – spareggio promozione programmate dal C.R.E.R. in funzione delle disponibilità risultanti al termine dei Campionati, fossero vacanti ulteriori posti, il completamento degli organici sarà effettuato su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo.

3. Il completamento degli organici del Campionato di Seconda Categoria sarà effettuato applicando i seguenti criteri:

- a) dopo la presa d'atto delle Società aventi diritto, ivi comprese quelle vincitrici della Coppa/Torneo Provinciale di 3^a Categoria, l'individuazione e l'assegnazione del numero di squadre alle diverse Delegazioni Provinciali è effettuata dal Comitato Regionale sulla base delle varie esigenze territoriali e tenuto conto dell'andamento storico dei ripescaggi effettuati nelle ultime stagioni sportive;
- b) il completamento degli organici per ciascuna Delegazione Provinciale in funzione dei posti assegnati è determinato dal Comitato Regionale mediante ripescaggio delle squadre del Campionato di 3^a Categoria sulla base di graduatorie formate a seguito di gare – spareggio promozione organizzate, al termine dei Campionati, dalle competenti Delegazioni provinciali.

4. Riguardo le sanzioni applica, per analogia, l'art. 19, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, pertanto le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata della sessione ordinaria del Campionato devono essere scontate nelle gare - spareggio promozione.

5. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, delle N.O.I.F., gli incassi delle gare - spareggio promozione, dedotti degli oneri fiscali e della somma forfetaria di € 200,00 da corrispondere alla Società che mette a disposizione l'impianto nell'ipotesi di gare disputate in campo neutro, sono ripartiti in tre parti uguali fra le due Società interessate e il Comitato Regionale.

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ CATEGORIA

Vista la lett. L) delle "Disposizioni regolamentari integrative al C.U. n. 1 della L.N.D." pubblicate sul C.U. n. 3 del C.R.E.R. in data 15 LUGLIO 2009, si pubblicano, di seguito, le Società ammesse ai Campionati indicati, a completamento degli organici della stagione sportiva 2010/2011:

ECCELLENZA

Ozzanese

PROMOZIONE

Bondenese

PRIMA CATEGORIA

Castel del Rio

Reda

Carpinetti

Massese

Villanova 96

EVENTUALI ULTERIORI RIPESCAGGI

CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ CATEGORIA

Vista l'eventualità di "ripescaggi" di Società di ECCELLENZA nel Campionato NAZIONALE di SERIE D, il Consiglio Direttivo ha deciso di individuare le Società da ammettere ai vari Campionati, ai fini del completamento dei rispettivi organici, secondo le seguenti modalità, specificando che saranno, orientativamente, utilizzati i criteri della TABELLA VALUTATIVA pubblicata sul C.U. N. 1 della L.N.D. – Stg. 2010/2011 (pag. 38)

ECCELLENZA e PROMOZIONE

Possono presentare domanda di "ripescaggio" alla Categoria superiore le Società di PROMOZIONE e di PRIMA CATEGORIA che:

- si sono classificate al 3° posto nei rispettivi Campionati 2009/2010;
- sono retrocesse, al termine della stagione 2009/2010, al Campionato di categoria inferiore a seguito della disputa della fase play out.

1^ CATEGORIA

Possono presentare domanda di "ripescaggio" le Società di SECONDA CATEGORIA che, classificatesi al 2° posto nei singoli gironi del Campionato 2009/2010, sono risultate perdenti nella fase di qualificazione degli spareggi e precisamente:

1. MARSAGLIA
2. AURORA
3. RIESE
4. MARANESE
5. FUTA 65
6. OLIMPIA QUARTESANA
7. SAN LEONARDO
8. REAL GATTEO
9. TAVERNA MONTECOLOMBO

Le Società interessate sono tenute a presentare domanda di ripescaggio al COMITATO REGIONALE entro e non oltre il 28 luglio 2010 al n.ro di fax 051/3143901

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES

Si pubblica di seguito l'elenco delle Società che, non avendone diritto, hanno presentato domanda di ammissione ai Campionati Regionali Juniores nel caso di disponibilità dei posti nei rispettivi organici:

JUNIORES ECCELLENZA

- 1 DOZZESE
- 2 MELETOLESE
- 3 RENO CENTESE

JUNIORES PROMOZIONE

- 1 CADELBOSCO
- 2 CASALECCHIO CALCIO
- 3 CASTELDEBOLE PANIGAL
- 4 COLOMBARO
- 5 DYNAMIK RONCO
- 6 FANTASTIC CASTELBOLOGNESE
- 7 FOLGORE BAGNO
- 8 FORLIMPOPOLI
- 9 FORNOVO
- 10 LIBERTAS SPES
- 11 MARANELLO
- 12 MEDICINA CALCIO
- 13 MODENESE CALCIO
- 14 MONTECAVOLO
- 15 PROSIDER LOW PONTE
- 16 REGGIOLO
- 17 ROMAGNA CENTRO
- 18 S. AGOSTINO
- 19 SAMMARTINESE
- 20 SPORTING CLUB S. ILARIO
- 21 VIGNOLESE 1907
- 22 VIRTUS TRE VILLAGGI

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare la Società da ammettere ai rispettivi Campionati sulla base dei posti disponibili e dei criteri pubblicati sul C.U. n. 20 dell'11.11.2009.

3.2. Comunicazione della Segreteria

LISTE DI SVINCOLO ON-LINE

SI RICORDA ALLE SOCIETA' CHE LE LISTE DI SVINCOLO DILETTANTI EFFETTUATE ON LINE PER AVERE VALIDITA' DEVONO ESSERE INOLTRE CON RACCOMANDATA AL C.R.E.R. IN VIA A. DE GASPERI 42 – 40132 BOLOGNA ENTRO E NON OLTRE IL 16/07/2010.

AVVISO ALLE SOCIETA'

Nel richiamare l'art. 40 comma 3 delle NOIF, si ribadisce che a partire dalla corrente Stagione Sportiva anche le richieste di tesseramento pluriennali (lista gialla) per calciatori GIOVANI DILETTANTI di età inferiore ai 16 anni anagraficamente compiuti dovranno essere **OBBLIGATORIAMENTE** accompagnate dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia del calciatore.

LE SOCIETA' SONO INVITATE AL RIGOROSO RISPETTO DI TALE DISPOSIZIONE.

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE VIA GREGORIO ALLEGRI 14 – 00198 ROMA

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA DI ATLETI ESTERI SOLO MAGGIORENNI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, **PER LA PRIMA VOLTA** della "Richiesta di tesseramento alla FIGC" (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2010/2011.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

§ La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**) - in caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali.**

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione – **UFFICIO DEL LAVORO**) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 7" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 20"

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO maggiorenni/ Primo tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2010/2011.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2011)** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma – 00198.

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

§ **L' atleta deve essere residente in Italia da almeno 12 mesi .**

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

§ Permessi di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali.**

§ Certificato di residenza **storico** del calciatore in corso di validità che attesti i 12 mesi di residenza in Italia.

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

§ Certificato di residenza **storico** che attesti i 12 mesi di residenza in Italia e stato di famiglia in corso di validità.

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70"

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. L.N.D. UFFICIO TESSERAMENTO STRANIERI VIA A. DE GASPERI 42 – 40132 BOLOGNA

VADEMECUM PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni e maggiorenne che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate Stagioni Sportive del RINNOVO DEL TESSERAMENTO* in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una "richiesta di aggiornamento".

"Status 7" (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna - Via Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Dicembre**)

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

SE MAGGIORENNE:

§ Permessi di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali.**

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente – **UFFICIO DEL LAVORO** -attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 30/06/2011 in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna
Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Dicembre**)

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Una Società può tesserare solo un atleta avente lo “status 7” o lo “status 20” e non entrambi.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. e avrà **validità unicamente annuale**.

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Marzo 2011**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenni

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 30/06/2011 in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della copia dei tre cedolini postali**.

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna **entro il 31 Marzo 2011** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **entro il 31 Maggio 2011** se l'atleta è minorenni

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

§ Certificato di residenza in corso di validità.

SE MINORENNE:

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

§ Certificato di nascita o copia del passaporto del calciatore

§ Fotocopia documento d'identità del calciatore e dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina la decorrenza del tesseramento.**

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. avrà **validità unicamente annuale.**

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale

§ La richiesta di tesseramento, **deve essere spedita entro il 31 Marzo 2011** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna

§ **Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n°110/A del 14 Maggio 2010**

Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80” possono essere trasferiti ed anche svincolati.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:

Calciatori extracomunitari

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo **anche delle copie dei tre cedolini postali.**

Calciatori comunitari

§ Certificato di residenza in corso di validità.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento **NON DETERMINA** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R.

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI CHE PROVENGONO DA UN TESSERAMENTO DI SETTORE GIOVANILE

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero extracomunitario SGS) e “status 67” (straniero comunitario SGS) del*

RINNOVO DEL TESSERAMENTO in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento” (modulo giallo)

Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

§ Permessi di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della fotocopia dei tre cedolini postali.**

§ Permessi di soggiorno dei genitori (**con scadenza almeno 30 giugno 2011**) in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche della fotocopia dei tre cedolini postali.**

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

§ Fotocopia passaporto calciatore

§ Fotocopia documento identificativo dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna

§ **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

§ Fotocopia documento identificativo dei genitori

§ Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni firmata anche dai genitori.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71” mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 70”

Calciatori nati all'estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI TESSERATI per Federazione estera

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna- Via A. de Gasperi 42 – 40132 Bologna (**entro il 31 Marzo 2011**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenni

Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :

§ Modulo giallo “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.”.

§ Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE VIA GREGORIO ALLEGRI 14 – 00198 ROMA

Calciatori Italiani e TESSERATI precedentemente per Federazione estera.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198 (**entro il 31 Marzo 2011**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età ; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenni.

Documenti da allegare alla "Richiesta di tesseramento" :

§ Modulo giallo "richiesta di tesseramento alla F.I.G.C."

§ Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

§ Dichiarazione del calciatore attestante l'eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

TESSERAMENTI DA INVIARE/DEPOSITARE ALLE DELEGAZIONI DI COMPETENZA CHE CONTROLLERANNO LE PRATICHE PER POI INOLTRARLE AL C.R.E.R.

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO "NUOVA NORMATIVA F.I.F.A."

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.

La Società, all'atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti:

1. Le richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni verranno evase da codesto Comitato il quale, dopo un accurato esame della pratica e **SOLO** nel caso di completezza della medesima, autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla società - l'impiego del calciatore e provvederà contestualmente all'immediato inoltro alla Commissione per la verifica di sua competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del tesseramento.

2. Le medesime richieste di tesseramento dovranno essere corredate dai seguenti documenti :

- **Richiesta di tesseramento** Il modulo previsto dalle norme federali (cartellino colorato a seconda della categoria di competenza)
- **Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero.** Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all' estero e firmato dal calciatore e dai genitori. **Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato, ma dovrà essere inoltrata immediatamente alla FIGC – Commissione Tesseramento Stranieri VIA GREGORIO ALLEGRI 14 – 00198 ROMA.**
- **Iscrizione scolastica** Certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico in originale.
- **Prova di nascita del calciatore** Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che compri la data di nascita (copia del passaporto).
- **Documento identificativo del calciatore** Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
- **Documento identificativo dei genitori** Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
- **Residenza e stato di famiglia del calciatore** Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della richiesta di rinnovo (3 cedolini postali).

Le richieste di tesseramento per calciatori minori provenienti da Federazione Estera o in affido/tutela dovranno essere trasmesse direttamente alla Commissione Tesseramento Minori Stranieri

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trattenere il "Tesseramento" in Sede e a trasmettere il resto dei documenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Emilia Romagna.

Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a restituire tutta la documentazione alla Società per l'integrazione.

L'Ufficio Tesseramento del C.R.E.R., ricevuta la pratica da parte della Delegazione, provvederà alla meccanizzazione del "Modulo di Tesseramento" e autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione - l'impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del tesseramento.

Infine, solo ad autorizzazione avvenuta - da parte dello scrivente Ufficio Tesseramento - la Delegazione provinciale potrà provvedere alla vidimazione del "tesseramento" e a restituirlo alla Società.

TESSERAMENTI CALCIATORI MINORI STRANIERI DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE ALLE DELEGAZIONI DI COMPETENZA ED EVASI DALLE STESSE

Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (**piccoli amici**) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione sportiva precedente.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Gli aggiornamenti dei tesseramenti fatti negli anni precedenti devono essere depositati alle Delegazioni Provinciali che provvederanno all'evasione delle richieste.

TESSERAMENTI - MEMORANDUM

1) Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva (Art. 38 Regolamento della LND);

2) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione (Art. 38 Regolamento della LND);

3) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori (Art. 40/2 NOIF);

4) Alla luce del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, delle NOIF e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n°12 Prot. 18 27 del 4.11.2003);

Dalla stagione sportiva 2009/2010 a seguito dell'accordo tra la L.N.D. e l' A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva

5) Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Comitato o la Delegazione competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento (Art. 39/5 NOIF)

6) Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.

7) Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito per più di due stagioni sportive consecutive (Art. 101/1 NOIF).

8) Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa Società (Art. 101/2 NOIF).

9) Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

10) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" o "giovani dilettanti" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (16 dicembre 2010) (Art. 101/5 NOIF).

11) La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (16 dicembre 2010); gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle NOIF. Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2010) (Art. 103 bis, comma 2, NOIF)

12) Le "Liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate. (Art. 107/3 NOIF)

13) I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica dell'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. (Art. 34/3 NOIF)

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

CODICE FISCALE CALCIATORI

Da questa Stagione Sportiva 2010/2011 sarà obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento **SI RACCOMANDA ALLE SOCIETA' DI AGGIORNARE il tabulato calciatori sul sito www.lnd.it con i codici fiscali mancanti.**

SOCIETA' INATTIVE

Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi ai rispettivi campionati:

MATR. 630523	A.S. CALCIO TERRA DEL SOLE
MATR. 914246	VIRTUS RAVENNA F.C. ASD
MATR. 917470	A.D.C. RAVEGNANA
MATR. 918974	A.C.D. SPORTING CLUB PIACENZA
MATR. 77720	A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS
MATR. 918739	A.C. BOCA PIETRI CARPI A.S.D.

Pertanto a mente dell'art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo e ciò a far tempo dalla data di pubblicazione del presente C.U.

AFFILIAZIONI

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 932420	A.S.D. PIUMAZZO 1970	CASTELFRANCO EMILIA
MATR. 932411	A.S.D. REAL BARCA FC	BOLOGNA
MATR. 932421	A.S.D. BARACCALUGA	LUGAGNANO VAL D'ARDA

Società già affiliate alla F.I.G.C., che nella stagione 2010/2011 svolgeranno anche attività di L.N.D.

CALCIO A 11 MASCHILE

MATR. 911241	S.C. FOLGORE MIRANDOLA	sede a	MIRANDOLA
MATR. 916051	POL.D. COMPAGNIA DELL ALBERO	sede a	RAVENNA

SI TRASCRIVE L'ELENCO DELLE PRATICHE PRESENTATE **RATIFICATE**

CAMBI DI DENOMINAZIONE

45480 da	POL. SALA BOLOGNESE	a	A.S.D. SALA BOLOGNESE CALCIO
56350 da	A.P.D. RIMINI NORD VISERBACALCIO	a	A.P.D. BORGO SAN GIULIANO
917050 da	A.S.D. VAL BIDENTE	a	A.C.D. SANTA SOFIA
19240 da	A.S.D. FORNOVO RICCO'	a	A.S.D. FORNOVO
71613 da	A.S.D. MONTERENZIO	a	A.P.D. MONTERENZIO
914387 da	A.S.D. SANTA MARIA NUOVA CALCIO	a	A.S.D. BERTINORO CALCIO
630408 da	MOLINELLA CALCIO 1911	a	A.S.D. A.C. AUGUSTO MAGLI
71022 da	A.C.D. CAVRIAGO	a	A.S.D. CALCIO CAVRIAGO
919037 da	A.S.D. BRODANO CALCIO	a	POLIVALENTE OLIMPIA A.S.D.
630485 da	U.S. SALESE	a	A.C.D. SALA BAGANZA
66150 da	A.S.D. LAGARO CALCIO	a	A.S.D. ATLETICO BRASIMONE CALCIO
921229 da	A.S.D. AQUILE ROSSOBLU	a	A.S.D. REAL GONZAGA
630191 da	A.S.D. SOCCER MONTALE	a	A.S.D. JUNIOR MONTALE 2010
630602 da	A.C.D. PONTOLLIESE LIBERTAS 1907	a	A.C.D. LIBERTASPES
59887 da	A.S.D. CASTIGLIONESE CALCIO	a	A.S.D. REAL BRASIMONE CALCIO

630610 da	A.S.D. SAN LEONARDO	a	A.S.D. HARTLEIN SAN LEONARDO
14370 da	A.C.D. CORREGGESE	a	SSDARL CORREGGESE CALCIO 1948
630196 da	A.S.D. IMOLA	a	A.S.D. ROSSOBLU IMOLESE 1990
630655 da	A.C. REAL SANTA MARIA	a	A.S.D. REAL 2010
67380 da	A.S.D. CALCIO PIEVECELLA	a	A.C.D. SPORTING PIEVECELLA
920579 da	A.P.D. U.S.I.C. CASTELBOLOGNESE	a	A.P.D. SPARTA
76361 da	U.S. CALCIO FERRARA	a	A.S.D. CALCIO FERRARA
915404 da	G.S.D. BETTOLASPES	a	A.S.D. BETTOLAPONTE

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 14/07/2010.

**Il Segretario
(Fiorella Lambertini)**

**Il Presidente
(Maurizio Minetti)**